



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FRUSCELLA	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
☐	DE MASELLIS	MARIELLA	Giudice
☐	LEPORE	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6384/2019
depositato il 03/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 9918/2019 Sez:22 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
COMUNE DI ROMA

proposto dall'appellante:

PIAZZA ROBERTO
VIA BARBARANO ROMANO 7 00189 ROMA RM

difeso da:

GAGLIARDI GIANLUCA
VIA TRIPOLI 86 00199 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 77303 IMU 2012

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 6384/2019

UDIENZA DEL

04/04/2022 ore 09:30

N°

2545/2022

PRONUNCIATA IL:

4/4/2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3/6/2022

Il Segretario

Svolgimento del giudizio

Con appello del 23.10.2019, il signor PIAZZA Roberto impugnava la sentenza n. 9918/2019 del 18.06.2019, depositata il 09.07.2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. 22, respingeva il ricorso proposto contro avviso di accertamento in rettifica del 19.10.2017 emesso dal Comune di Roma per carente versamento Imu di euro 1.211,60, oltre accessori, per l'anno 2012 relativamente a due unità immobiliari site a Roma in via Barbarano Romano n. 7/A (abitazione e pertinenza), entrambe in catasto al F. 114, particella 1288, rispettivamente ai subalterni 10 (cat. A/2) e 74 (cat. C/6, di pertinenza).

Lamentava il contribuente che il Comune avrebbe illegittimamente applicato, anche in seguito a due istanze in autotutela, l'aliquota ordinaria del 10,60 per mille relativamente agli immobili, anziché quella ridotta e dovuta, del 5,00 per mille prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; osservava che la documentazione in atti - costituita da certificato di residenza storico, ricevute Tarsu e Acea, nonché oneri condominiali, e utenze varie - dimostrerebbe che le due unità erano abitate dall'intero nucleo familiare e precisava che la sua moglie convivente, signora Emanuela Ceriati, quale proprietaria di altro immobile a Roma, aveva versato per lo stesso periodo d'imposta l'Imu con aliquota ordinaria del 10,6 per mille, seppur qualificandolo in dichiarazione redditi 2013 come "prima casa" e tra "altri fabbricati" (e non, quindi, fra le "abitazioni principali") nonostante la stabile residenza familiare nell'appartamento del marito.

L'appellante insisteva nel ritenere, comunque, la validità del principio secondo cui sussiste unicità dell'agevolazione Imu prima casa, ex art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, per i coniugi aventi due immobili nello stesso comune nei quali sarebbero "paritariamente residenti", a prescindere dal fatto che il nucleo familiare abbia residenza anagrafica nell'uno oppure nell'altro immobile.

Il sig. Piazza censurava quindi la decisione impugnata per carenza di motivazione, genericità e indeterminatezza e concludeva per l'accoglimento del gravame e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese.

Si costituiva Roma Capitale, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per insufficienza dei motivi di censura ex art. 53, comma 1, D. lgs. n. 546/92. Nel merito, ribadiva la correttezza del proprio operato precisando che, a regime della normativa ai fini Imu, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito – come nel caso in esame – la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Invocando l'applicazione di questo principio, il Comune insisteva per la conferma del proprio operato e della sentenza di primo grado. Vinte le spese.

All'udienza del 4 aprile 2022, la causa era trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente respinte le censure sollevate ex art. 53 D. lgs. n. 546/92 da Roma Capitale in ordine alla proposizione dei motivi d'appello, considerato che il contribuente ha dettagliatamente indicato le parti della decisione impugnate, con indicazione dei fatti e dei motivi specifici d'impugnazione.

Nel merito, il sig. Piazza Roberto ha fornito documentazione utile a dimostrare che il suo nucleo familiare aveva, all'epoca dell'imposta (anno 2012), dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile in via

Barbarano Romano 7/A in Roma, talché, ritenuto che il diverso immobile appartenente alla coniuge convivente, sig.ra Ceriati, è stato assoggettato ai fini Imu, per la stessa annualità, all'aliquota ordinaria, risulta spettante al contribuente l'agevolazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.

L'appello deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, l'avviso d'accertamento di Roma Capitale va annullato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 200,00 per il primo grado e in euro 405,00 per il secondo grado, a carico di Roma capitale.

La Commissione, definitivamente pronunciando,

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese liquidate in euro 200,00 per il primo grado e in euro 405,00 per il secondo grado a carico di ^{no 14} ~~Euro~~ Capitale.

Roma, 04 aprile 2022.

Il Presidente estensore

